

REGOLAMENTO (UE) 2023/1433 DEL CONSIGLIO**del 10 luglio 2023****che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1970 (2011), con cui imponeva un embargo sulle armi nei confronti della Libia.
- (2) Nella UNSCR 2292 (2016), l'UNSC ha autorizzato gli Stati, agendo a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, a svolgere ispezioni sulle imbarcazioni in alto mare al largo delle coste libiche laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi imposto nei confronti della Libia, e ha stabilito che, in caso di scoperta nel corso di tali ispezioni di prodotti vietati dall'embargo sulle armi nei confronti della Libia, gli Stati membri debbano sequestrare e smaltire tali prodotti.
- (3) La decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio ⁽²⁾, prevede che il compito centrale dell'operazione navale dell'Unione EUNAVFOR MED IRINI sia di contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia.
- (4) A tal fine, l'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quali UNSCR 1970 (2011) e 2473 (2019), e in particolare l'UNSCR 2292 (2016), in funzione delle esigenze, EUNAVFOR MED IRINI svolge ispezioni, nel teatro dell'operazione convenuto, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia, e che EUNAVFOR MED IRINI effettua gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti.
- (5) Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, in considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI può deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati, anche mediante deposito e

⁽¹⁾ GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).

